

# COMUNE DI LAGO

(Provincia di Cosenza)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 -**

**Art. 1** - L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio trasporto scolastico con n. 1 autista su scuolabus di proprietà comunale, di alunni anche diversamente abili, per il periodo compreso tra Novembre 2017 e Giugno 2018.

Il trasporto, dovrà essere assicurato negli orari che verranno stabiliti dagli uffici Comunali, sentito il Dirigente Scolastico.

Essa comporta, di norma, la disponibilità complessiva di una unità lavorativa (autista), sia all'andata che al ritorno dalle scuole Materna, Elementare e Media;

Il trasporto riguarda gli alunni frequentanti le scuole, Materna, Elementare e Media dell'obbligo di questo Comune.

### **LAGO CENTRO- FRAZIONI E CONTRADE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

**Art. 2** - I servizi di cui all'art. 1 dovranno espletarsi come segue:

a) Trasporto alunni scuola Materna, Elementare e Media: dalla intersezione della strada di residenza con quella comunale più vicina, sino ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa, in tutto il territorio comunale;

Tale trasporto sarà effettuato anche durante il periodo degli esami con prelievo però dall'intersezione della strada di residenza con quella comunale più vicina a questa ultima fino alla sede scolastica, e viceversa;

c) Trasporto alunni della scuola Materna, Elementare e Media che partecipano alle attività del tempo prolungato nelle ore pomeridiane: con le stesse modalità di cui al primo punto della lettera a);

**Art. 3** - Il servizio trasporto dovrà effettuarsi rispettando le zone di sosta, gli orari ed i percorsi preventivamente e per iscritto indicati dall'Ente, tenendo presente le singole esigenze di funzionamento delle scuole. L'Ente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, eventuali cambiamenti di orari e percorsi allo scopo di migliorare il servizio e le esigenze degli utenti, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice. L'impresa resta obbligata alle indicazioni ed alle prescrizioni che l'Ente emanerà, senza sollevare eccezione alcuna.

**Art. 4** - L'Ente si riserva la facoltà di chiedere all'impresa appaltatrice n° 4 gite scolastiche per l'anno scolastico, su indicazione dell'Autorità scolastica, per ulteriori itinerari fuori programma, per visite scolastiche e per attività extrascolastiche, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, senza che tale adempimento comporti interruzione dei servizi in appalto, che saranno comunicate alla ditta appaltatrice almeno tre giorni prima.

**Art. 5** - L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare i servizi secondo le disposizioni del presente Capitolato, rispettando per ogni singolo plesso gli orari di entrata e di uscita che saranno concordati tra ditta appaltatrice ed Autorità scolastica e comunicati per conoscenza all'Ente appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà annotare, giornalmente, sui libretti di marcia dei singoli scuolabus i percorsi, i chilometri, i rifornimenti di carburanti, il cambio olio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' inoltre obbligo dell'impresa appaltatrice, di rispettare la capienza massima per cui lo scuolabus è stato collaudato, gli orari, gli itinerari e le fermate indicate, di tenere la velocità di prudenza tecnica che le caratteristiche del servizio e del percorso richiedono. Nessuna variazione potrà essere apportata ai percorsi stabiliti se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

**Art. 6** - L'Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso gratuito, su richiesta della Ditta aggiudicataria, i beni descritti nell'allegato al presente Capitolato d'appalto, consistenti in n. 01 scuolabus regolarmente revisionato.

La Ditta aggiudicataria garantirà l'efficienza e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia dei beni chiesti in comodato.

I beni possono essere ceduti in comodato alle Ditte o Imprese che sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 20 Dicembre 1991 n. 448, come integrato dal D.M. Trasporto e Navigazione del 31.01.1997.

I beni descritti debbono servire per l'esclusivo uso connesso all'espletamento dei compiti previsti dal presente Capitolato e per il periodo di durata dell'appalto.

Il comodatario si obbliga di conservare e custodire i beni in oggetto con cura e diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, a non cederne neppure temporaneamente l'uso, ne a titolo gratuito, ne a titolo oneroso. Il comodatario restituirà al comodante, al termine del contratto, tutti i beni descritti nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso delle parti meccaniche e regolarmente revisionate dai competenti uffici preposti. Restano a carico dell'Ente tutte le spese inerenti l'efficienza dei mezzi, gasolio, la tassa di proprietà e quella relativa all'assicurazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1086 del C.C., il valore complessivo dei suddetti beni viene stimato, per come indicato pure, nell'allegato al presente Capitolato. Detta stima vale unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni, mentre la proprietà dei beni stessi rimane, come per legge, al comodante.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 812 del Codice di procedura Civile.

L'Amministrazione Comunale, in qualsivoglia momento, disporrà le verifiche e gli accertamenti che riterrà opportuni, circa il corretto uso e la conservazione dei beni concessi in comodato. All'inizio ed alla scadenza dell'appalto sarà sottoscritto apposito Verbale di consegna e restituzione dei beni concessi in comodato, verbale sottoscritto a firma congiunta del Rappresentante della Impresa o tecnico dallo stesso incaricato e, per l'Ente, il Responsabile del Servizio e tecnico Comunale.

I mezzi concessi in comodato saranno consegnati dall'Ente regolarmente revisionati e dovranno essere riconsegnati all'Ente stesso dalla ditta che gestisce il servizio regolarmente revisionati.

**Art. 7** - La ditta assicura i servizi esclusivamente mediante l'impiego di n°1 lavoratore autista, preferibilmente locale, avente i requisiti di legge, di provata capacità ed esperienza ed in numero adeguato alla necessità.

Gli autisti dovranno essere in possesso dei previsti titoli per eseguire il particolare servizio.

La ditta s'impegna ad osservare ed applicare in favore degli autisti le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore e di accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto, quello specifico al C.C.N.L. Terziario, Commercio e Servizi.

La ditta s'impegna, inoltre, ad osservare ed applicare le vigenti norme anche in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.

La Ditta può stipulare autonomamente con società assicuratrici polizze integrative atte a tenerlo indenne da danni alle cose ed alle persone.

**Art. 8** - Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

**Art. 9** - La ditta risponde direttamente dei danni alle persone, animali e cose, verso l'Ente, verso i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente stesso, salvo gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

**Art. 10** - Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e la ditta, se nel caso e dietro documentata richiesta dell'Ente, s'impegna a sostituire entro e non oltre sette giorni gli addetti che non osservassero una condotta irreprensibile.

**Art. 11** - L'appalto si intende concesso per il periodo Novembre 2017 – giugno 2018. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività e per altre eventuali interruzioni comunicate da questo Ente o dalle autorità scolastiche.

**Art. 12** - Il Comune riserva la facoltà di sospendere il servizio mediante comunicazione notificata alla ditta con n. 3 (tre) giorni di anticipo, provvisoriamente, parzialmente o totalmente in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo, senza che la ditta possa accampare pretese per risarcimento danni e/o compensi di sorta, tranne, naturalmente, il pagamento relativo alle prestazioni già effettuate.

**Art. 13** - Il canone d'appalto, posto a base d'asta per i servizi di cui all'art. 1, viene presumibilmente stabilito in € 12.200,00 (euro dodicimiladuecento/00) oltre € 500,00 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10% , (pari a € 62,89 giornaliera, IVA esclusa, per n. 01 autista, per un massimo di giorni stabiliti dal calendario scolastico, di effettiva prestazione). Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice, per come risultante in sede di gara, sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura in base alle effettive giornate lavorative effettuate, specificando che con tale corrispettivo la ditta s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo. La corresponsione di qualsiasi erogazione è, comunque, subordinata alla sottoscrizione da parte dell'impresa della lettera commerciale (contratto sotto forma di scrittura privata) ed all'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

**Art. 14** - Ove il Comune dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto e gli adempimenti previsti non vengano eseguiti in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato almeno per due volte ed a mezzo di p.e.c., alla ditta l'inadempienza rilevata potrà, a suo insindacabile giudizio, o far eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione ad altra impresa con addebito delle spese alla ditta aggiudicataria, oppure risolvere il presente contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni, in applicazione del successivo articolo.

Nella prima ipotesi l'importo corrisposto all'altra impresa verrà detratto dalla prima liquidazione utile fatta in favore della ditta appaltatrice. Per tale importo, quest'ultima rilascerà, insieme alla fattura di riferimento, specifica nota di credito.

In caso invece di risoluzione contrattuale, resta impregiudicata per l'Ente la eventuale richiesta di risarcimento danni di rimborso delle spese comunque sostenute.

**Art. 15** - I servizi, per quanto non previsto nel presente capitolato, non possono essere sospesi se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare immediatamente e con la massima urgenza sia al Comune che alla Scuola di recapito degli alunni, i casi fortuiti o di forza maggiore che impediscono e/o rendono incomplete le prestazioni. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Ente del buon andamento dei servizi da esso assunti.

Ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a terzi anche dai propri dipendenti, nell'esercizio delle funzioni, incomberà unicamente alla Ditta appaltatrice. Per essi, a nessun titolo, l'Ente potrà essere chiamato a rispondere. L'Appaltatore è, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri con riferimento all'espletamento del presente appalto, indipendentemente dal presente capitolato.

**Art. 16** - Durante lo svolgimento del servizio, il personale ad esso preposto dall'appaltatore deve osservare le seguenti prescrizioni:

- assicurare sempre e comunque lo svolgimento dei servizi appaltati, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 15;

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso;

- non lasciare gli alunni privi di sorveglianza;

- assicurarsi che gli alunni salgano e scendano dagli automezzi in condizioni di assoluta sicurezza ;

- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei genitori, nonché di collaborazione con il personale destinato dall'Amministrazione alla gestione del servizio;

- non usare gli scuolabus per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali;

- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione ;

- non fumare sul mezzo;

- effettuare un accurato controllo in merito alla presenza sul mezzo di trasporto degli utenti ammessi al servizio e segnalare al competente settore del Comune la presenza di alunni privi del tesserino - tickets personale, o la mancata vidimazione mensile dello stesso.

**Art. 17** -La ditta appaltatrice non risponde del deterioramento per effetto dell'uso normale cui sono stati impiegati i mezzi.

**Art. 18** -Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria per come in atti precisato, i seguenti oneri :

- 1) Oneri per gli autisti addetti alla guida degli scuolabus;
- 2) Eventuali danni derivanti da incidenti o manifesta incuria imputabile al contraente concessionario;
- 3) Riconsegna dei mezzi, alla scadenza contrattuale o anticipata, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento d'uso.

**Art. 19** -Sono in particolare a carico dell'Ente Comune di Lago:

- 1) Spese di esercizio dei mezzi: carburante, lubrificanti, pneumatici, ecc.;
- 2) Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, nessuna esclusa ed eccettuata;
- 3) Lavaggio, almeno settimanale, esterno ed interno dei mezzi;
- 5) Revisione annuale prevista dalla Motorizzazione Civile.

**Art. 20** -Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alla tassa di possesso dei mezzi ed all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile.

**Art. 21** - La ditta appaltatrice non ha diritto al rimborso di nessuna delle spese sostenuta per le causali di cui al precedente art. 18, essendo totalmente comprese nel prezzo offerto in sede di gara.

**Art. 22** - La ditta appaltatrice dovrà costituire, prima della stipula del relativo contratto d'appalto, una cauzione definitiva secondo le forme di legge pari al 10% dell'importo offerto in sede di gara e per il quale e rimasta aggiudicataria.

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. L'Ente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione.

**Art. 23** -Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento agli articoli del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di appalti di servizi e di trasporto scolastico.

La ditta appaltatrice riconoscerà al Comune una penale di € 150,00, per ogni giorno di mancato espletamento del servizio anche per un solo automezzo, per cause comunque non riconducibili alle tipologie di cui al primo periodo dell'art. 15. L'Ente provvederà ad incamerare le somme che matureranno a tale titolo decurtandole dal corrispettivo della prima rata utile in liquidazione.

**Art. 24** -Nel caso dovesse sopraggiungere, nel corso della validità del contratto, causa di impedimento prevista dalla legge 23/12/1982 n. 936, il presente contratto di appalto si risolve di diritto. Può essere risotto, altresì, qualora l'Ente provvedesse con personale dipendente, con preavviso di mesi 3 (tre ).

**Art. 25** -Qualsiasi spesa inerente al relativo contratto, copie, registrazioni e quant'altro necessario restano a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice.

**PARCO SCUOLABUS**

<b>N° Ord.</b>	<b>DESCRIZIONE DEL MEZZO</b>	<b>Anno Immatr.</b>	<b>TARGA</b>	<b>POSTI</b>	<b>STIMA EURO</b>	
1	IVECO SCUOLABUS	2001	BY 643 SW	26+1+1	€ 11.655,00	
2	IVECO SCUOLABUS	1996	AL 547 PJ	26+1+1	€ 6.615.00	

**Lago, lì 12/10/2017**

**IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO  
f.to (Ing. Roberto BENEDETTO)**